

prof. dr. JUAN-LUIS GÓMEZ COLOMER

Università Jaime I de Castellón, Spagna

IMMUNITÀ POLITICHE E PRIVILEGI
NEL PROCESSO PENALE SPAGNOLO.
INAMMISSIBILI VIOLAZIONI DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
DAVANTI ALLA LEGGE^(*)

SOMMARIO: 1. Eccessiva protezione del potere politico nel sistema penale spagnolo. – 2. La irresponsabilità del Capo dello Stato. – 3. La protezione speciale riservata al Presidente del Governo ed ai Ministri. – 4. I privilegi dei parlamentari. – 5. La palese violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

1. *Eccessiva protezione del potere politico nel sistema penale spagnolo*

L'ordinamento giuridico spagnolo contempla numerosissimi privilegi di natura processuale penale.

Se poniamo l'attenzione anche soltanto alle tipologie di "foro speciale" (*aforamientos*), vale a dire a quelle regole di competenza che assegnano la cognizione di reati perpetrati da uomini politici o alti funzionari di ogni ordine a tribunali diversi e superiori rispetto a quelli chiamati a giudicare le controversie ordinarie, siamo di fronte a più di 2.000 casi. Se prendiamo in considerazione anche altri settori, quali quello giudiziario o fiscale, la cifra sale fino a 10.000. Se poi teniamo conto anche dei membri delle forze di polizia e dei corpi di sicurezza (più di 200.000 e anche ad essi è riservato un "foro speciale"), la cifra appare veramente scandalosa. Si tratta di un autentico sproposito che non trova riscontro nell'ordinamento di nessun paese col quale condividiamo valori culturali e politici.

La riserva di "foro speciale" non si comprende senza una previa spiegazione di quale sia la regolamentazione che il diritto sostanziale prevede per la inviolabilità e l'immunità parlamentare, punto di riferimento necessario, sebbene non unico.

In Spagna l'immunità, nella sua accezione generica, comprende tanto la inviolabilità quanto l'immunità, due istituti che condividono natura e fondamento giuridico. La sua fonte più importante è costituita dal Diritto parlamentare. Si tratta di privilegi di cui godono gli appartenenti a determinate

* Traduzione dallo spagnolo a cura della dott.ssa Cecilia Valbonesi.

istituzioni pubbliche ed alte cariche, nonché determinate autorità e funzionari pubblici eletti e non eletti. Hanno carattere sia oggettivo sia soggettivo e, di fatto, comportano l'impossibilità del normale svolgimento del processo penale nei casi tassativamente determinati.

L'inviolabilità protegge la libertà di espressione del parlamentare o del soggetto che ne beneficia durante lo svolgimento delle sue funzioni, impedendo che questi sia sottoposto a processo penale per le opinioni manifestate nell'espletamento del suo mandato.

L'immunità, intesa in senso stretto, a differenza della inviolabilità, implica invece l'impossibilità di perseguire penalmente il soggetto nel periodo in cui ricopre la carica pubblica, per i delitti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che la Camera di appartenenza, quando si tratta di un parlamentare, ne dia espressa autorizzazione.

Una tale protezione privilegiata è prevista dalla nostra Costituzione in più punti. Ma la Costituzione non costituisce l'unica fonte normativa al riguardo. Numerose norme legislative, infatti, prendono a modello le disposizioni costituzionali, sviluppando e prevedendo nuovi e diversi ambiti di protezione. Ecco dunque una rassegna delle fonti normative qui rilevanti:

1. La Costituzione Spagnola del 1978 regola la inviolabilità e la irresponsabilità del Re (art. 56.3 e 62.4), la inviolabilità dei Deputati e Senatori (art. 71.1), la loro immunità e la riserva di "foro speciale" (*aforamiento*) (art. 71.2 e 3), nonché la responsabilità penale del Capo del Governo e dei Ministri (art. 102).

2. Molte leggi di rango inferiore, solitamente legge organiche¹, prevedono privilegi processuali per le alte cariche, autorità e funzionari pubblici diversi da quelli già citati. Mi limiterò ad elencarne alcuni: Parlamentari delle Comunità Autonome, magistrati del Tribunale Costituzionale, magistrati e giudici ordinari, pubblici ministeri, il difensore civico sia quello statale sia quello delle Comunità Autonome e i membri della polizia (polizia nazionale, *guardia civil*, polizia delle Comunità Autonome e polizia locale). In Spagna, per tutti questi soggetti, la competenza a giudicare spetta ad un Tribunale superiore rispetto a quello che, per gli stessi reati, sarebbe il giudice naturale precostituito per legge.

¹ La *ley orgánica* è una legge che deriva direttamente dalla Costituzione ed è strumentale ad una sua migliore applicazione. Per essere approvata, esige una maggioranza qualificata, come prevede l'art. 81.2 della Costituzione spagnola. [N.d.T].

3. È altresì ampia la lista dei privilegi processuali di cui godono gli stranieri per reati commessi in Spagna: ambasciatori, consoli, magistrati dei tribunali internazionali e sopranazionali, difensori del popolo, membri delle forze di pace *etc.*

La sussistenza del principio del “foro speciale” è conseguenza della immunità costituzionalmente garantita, che comporta l’alterazione delle regole della competenza per materia, per territorio e funzionale, con il risultato che un Tribunale legislativamente predeterminato – e solo quello – è competente a giudicare coloro che godono delle immunità.

La giustificazione di un simile meccanismo risiede nell’esigenza di evitare che il perseguimento penale di coloro che godono di immunità siano affidati al capriccio e all’irresponsabilità dei cittadini. Secondo questo modo di pensare, i delicati e prestigiosi compiti di natura politica e giudiziaria esercitati da molti soggetti caricati di pubbliche funzioni andrebbero posti al riparo dalle c.d. “vendette politiche”. In pratica, si ritiene che la delicatezza delle questioni proposte debba essere giudicata da organi superiori di giustizia in grado di dare risposte più adeguate.

Secondo la prevalente dottrina, il principio del “foro speciale” non vulnera il principio del giudice naturale precostituito per legge, perché le norme indicano previamente dinnanzi a quale tribunale trova adeguata protezione ciascun soggetto che gode della immunità.

Dal canto suo, la giurisprudenza concorda nel ritenere che competente a giudicare un deputato sia il Tribunale Supremo, mentre quello competente a giudicare il presidente di una Comunità Autonoma sia il Tribunale Superiore di Giustizia della Comunità stessa. Ciò implica che in Spagna vi siano circa 225.000 soggetti che potrebbero essere giudicati secondo il principio del “foro speciale” (*aforamiento*): una cosa inammissibile dal punto di vista costituzionale, come cercherò di dimostrare nelle pagine che seguono.

La trattazione, svolta in prospettiva penale e processuale, riguarderà solo le alte cariche, autorità e funzionari pubblici spagnoli.

2. La irresponsabilità del Capo dello Stato

Nella “inviolabilità” e nella “irresponsabilità” della figura del Re di Spagna (art. 56.3 e 64.2 Cost.) è unanimemente compreso anche il concetto di “immunità” assoluta del Re stesso, intesa come impossibilità di perseguire penalmente il monarca; ciò determina, quindi, la totale assenza di qualunque

previsione giuridica concernente la responsabilità penale del Re e la procedibilità nei suoi confronti (in applicazione del principio *princeps legibus solutus est* o nella versione moderna del costituzionalismo inglese, *the king can do not wrong*). Dal momento che gli atti del monarca sono controfirmati dal Presidente del Governo o dai suoi ministri, su di essi ricade la responsabilità amministrativa e penale degli stessi.

Questa concezione classica è oggi posta in discussione, dal momento che il Diritto Internazionale pubblico, ormai da qualche anno, non tollera più la impunità dei delitti commessi per mano di un Capo di Stato di qualsiasi nazione. Dunque, è necessario distinguere fra il Re come Capo di Stato spagnolo e gli altri Capi di Stato stranieri, ai quali tuttavia non ci riferiamo nella presente trattazione.

Per quanto attiene dunque alla Spagna, il mantenimento della previsione di una inviolabilità assoluta è incompatibile con i principi costituzionali. Il Re può commettere un delitto ed esserne responsabile: certamente non qualsiasi delitto, ma qualcuno fra quelli più gravi. È giuridicamente inammissibile che, se il Re ordini egli stesso – o al capo del Governo – di compiere un crimine barbaro come potrebbe essere un delitto di genocidio a danno dei gitani, possa andare esente da responsabilità. Giuridicamente, non dovrebbe sussistere problema alcuno: andrebbe destituito politicamente dalla carica di Capo di Stato e sottoposto a processo penale. Si ritiene peraltro, nonostante manchi una norma *ad hoc*, che il giudizio dovrebbe svolgersi dinnanzi al Tribunale Supremo).

Questo esempio pone in luce l'esigenza di non lasciare impuniti i delitti perpetrati contro i diritti umani commessi dal Capo dello Stato, neppure se l'impunità trovasse la sua giustificazione in norme costituzionali.

Solo così trova spiegazione il fatto che la Spagna abbia ratificato il Trattato che istituisce la Corte penale internazionale e regola il suo statuto, posto che i delitti più gravi perpetrati contro l'umanità sono posti in essere quasi sempre da Capi di Stato (art. 27).

Si configurerebbe una responsabilità penale, oltre che sicuramente la destituzione dalla carica, che in linea di massima non comporterebbe una modifica costituzionale, salva comunque la necessità imprescindibile di regolamentare la materia con legge organica in ossequio (art. 57.5 Cost. spagnola). Ciò non è ancora accaduto ed una modifica di tale portata potrà tuttavia essere effettuata sempre che, naturalmente, la Spagna rimanga un Paese democratico.

Sebbene il diritto penale non sia ancora intervenuto a disciplinare la materia della inviolabilità del Re, è comunque inammissibile che la figura del Capo

dello Stato risulti inviolabile nel diritto interno, quando tale previsione non trovi rispondenza nel diritto internazionale.

3. *La protezione speciale riservata al Presidente del Governo ed ai Ministri*

Un caso specifico di protezione è previsto per il *premier* e per i membri del Governo dall'art. 102, comma 2, della Costituzione, con riferimento a due tipologie di delitti che nuocciono in modo gravissimo all'ordine democratico.

Si prevede, infatti, la necessaria sussistenza di una condizione di procedibilità per procedere penalmente contro ogni membro del Governo in ordine ai delitti di *tradimento* ed *attentato alla sicurezza dello Stato*. La richiesta di autorizzazione (*supplicatorio*) deve provenire almeno da un quarto dei componenti il Congresso e può essere presentata con l'approvazione della maggioranza assoluta di questo.

La previsione, contenuta nell'art. 102 della Costituzione, configura un sistema giurisdizionale che prevede una fase preliminare a livello parlamentare. La norma fissa tre tipologie di perseguibilità, oltre alla sottoposizione al "foro speciale" e alla inapplicabilità della prerogativa regia della grazia a tali alte cariche.

Le tre tipologie sono concepite in funzione del possesso o meno della qualifica di parlamentare del soggetto interessato, nonché della sussistenza di una dei due segnalati tipi di delitto.

Non entreremo nel merito del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione che si svolge nel Parlamento spagnolo. Piuttosto, prima di trattare della perseguibilità dei delitti commessi dalle alte cariche dello Stato che sono giuridicamente responsabili, conviene rispondere a una domanda che si è posta più volte (e con particolare urgenza nel 1995) nelle discussioni in tema di immunità: chi fa effettivamente parte del Governo secondo il diritto spagnolo?

a) *Requisito personale specifico*

Al riguardo, la Costituzione spagnola esige un concreto requisito soggettivo: essere Presidente del Governo o membro del Governo. Infatti, l'art 102 della Costituzione si applica al Presidente del Governo, o ad un membro del Governo (il Presidente appunto, il Vicepresidente, i ministri e "gli ulteriori membri previsti dalla legge" art. 98 Cost.). Sorge però un problema interpretativo quando si deve dare un senso alla locuzione "gli ulteriori membri previsti dalla legge". La dottrina costituzionalista è giunta alla conclusione, dopo

alcuni anni di discussione, che tali soggetti semplicemente non esistono, perché la legge 50/1997 (*Ley del Gobierno*) non ne ha previsti altri. Pertanto, il Governo risulta formato solo dal Presidente, dai Vicepresidenti (se vi sono) e dai ministri. Altri soggetti, pur contigui alla compagine ministeriale (come, ad esempio, il Segretario di Stato) sono esclusi.

C'è poi un problema che investe quella parte dell'art 102, comma 2, Cost. spagnola che influenza il diritto penale sostanziale. Quelli commessi dal Presidente del Governo e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni, sono delitti governativi e ministeriali che non trovano riscontro nel Codice Penale. Si tratta di figure indeterminate, da identificare secondo criteri elaborati in sede interpretativa. Sono stati identificati due gruppi di delitti punibili: il tradimento e l'attentato alla sicurezza dello Stato.

b) *Perseguibilità del delitto di tradimento*

L'art. 102, comma 2, della Costituzione regola espressamente le modalità di svolgimento del giudizio a carico del Presidente del Governo e di alcuni dei suoi ministri (da soli o congiuntamente) per il delitto di tradimento, commesso nell'esercizio di funzioni pubbliche.

Il termine "accusa" è utilizzato dal costituente in modo improprio, (qui va inteso piuttosto come "addebito provvisorio"), dal momento che il nostro processo penale, a differenza di quello anglosassone o statunitense (tanto quello federale, come dei singoli Stati), non inizia con la formulazione di un'accusa, bensì con il primo atto di investigazione diretto contro il supposto autore del fatto illecito (art. 299 e ss. *Ley de enjuiciamiento criminal* del 1882).

Detto questo, la domanda alla quale rispondere è: cos'è il delitto di tradimento applicato a queste alte autorità e dove trova la sua regolamentazione?

Il Codice penale vigente regola come tali i delitti compresi fra gli art. 581 e 588 (previsti nel Titolo XXIII dedicato ai delitti di tradimento e contro la pace o la indipendenza dello Stato nonché ai delitti relativi alla difesa nazionale), e specialmente quello previsto dall'art. 588, dove vediamo sanzionati con pena detentiva da 15 a 20 anni i responsabili dell'esecutivo che, in difformità da quanto prevede la Costituzione, dichiarino guerra o firmino la pace. Dunque, tale forma di tradimento è configurabile qualora l'autorità comprometta, con una modalità costituzionalmente illegittima, l'integrità territoriale e l'indipendenza della Spagna. Il delitto di tradimento non dovrebbe coincidere qui con l'indurre taluno a dichiarare guerra contro la Spagna o nell'accordarsi a tal fine con una potenza straniera, come pur potrebbe dedursi dall'art. 581. Così descritte, queste condotte si addicono ai cittadini comuni, mentre il reato pro-

prio qui in discussione dovrebbe consistere solo nel fatto del Presidente del Governo (o di un ministro) che realizzi la condotta tipica di dichiarare la guerra o firmare la pace senza osservare le formalità previste dalla Costituzione. Un tale delitto politico trova oggi, a mio avviso, un unico riscontro nella condotta tipica sanzionata dall'art. 588 del Codice Penale.

c) *Perseguibilità dell'attentato alla sicurezza dello Stato*

L'art. 102, comma 2, della Costituzione prevede una regolamentazione espressa, la stessa riservata al tradimento, per il giudizio a carico del Presidente del Governo o alcuno dei Ministri (da soli o insieme) accusati di "un qualsiasi delitto contro la sicurezza dello Stato". Delitto che sia commesso nell'esercizio delle rispettive funzioni.

A differenza di quanto accade per il tradimento, il Codice Penale non regola nominalmente i delitti contro la sicurezza dello Stato, benché vi siano fattispecie che vi si riferiscono direttamente, come gli art. 589 e 596, comma 1, posti a tutela della pace e della indipendenza dello Stato (dall'art 589 al 597 del Codice Penale), o, indirettamente, i delitti contro la difesa nazionale (art dal 598 al 603 Codice Penale). Inoltre, gli articoli dal 472 al 543 prevedono i c.d. delitti contro la Costituzione, il cui bene giuridico si identifica con l'ordine costituzionale.

L'ulteriore domanda che deve qui porsi è: cos'è mai un delitto contro la sicurezza dello Stato? A grandi linee, senza troppo entrare in dettagli che risulterebbero eccessivi nell'economia di questo breve resoconto, si può dire che rilevano qui le condotte poste in essere dal Presidente del Governo e dai ministri, capaci di pregiudicare l'indipendenza e la sicurezza dello stato o tali comunque da risolversi in un attentato ai valori costituzionali, realizzato opponendosi o provocando l'inosservanza alle leggi poste a tutela di quei valori. Lo stesso vale per qualsiasi condotta capace di porre fine al regime democratico.

Tali disposizioni rinviano a una quantità e varietà di comportamenti che, tuttavia, difficilmente rientrano fra quelli che potrebbero essere commessi dal *premier* o dai ministri. Fortunatamente non abbiamo casi pratici da citare, cosicché è necessario uno sforzo di fantasia. Si realizzerebbe una delle fattispecie in discorso se i soggetti ai quali ci stiamo riferendo appoggiassero o sostenessero un progetto di golpe o, attraverso di esso, volessero realizzare una guerra. In definitiva, compiere un delitto contro la sicurezza dello Stato, significa sovvertire l'ordine costituzionale. L'art. 102, comma 2, Cost. spagnola predispose un meccanismo speciale di tutela della convivenza democratica e dell'ordine costituzionale. Questa è la sua *ratio*.

Benché la Costituzione non dica altro in proposito, i casi citati non sono gli unici che potrebbero portare a un'incriminazione del Presidente del Governo o dei Ministri. Esistono altri due casi che riguardano membri del Governo privi della qualifica di parlamentari.

L'art. 102, comma 1, della Costituzione, dal momento che non opera distinzioni come invece fa il comma 2, permette di giungere alla conclusione che il Presidente del Governo, i Vicepresidenti ed i Ministri possono commettere anche delitti diversi da quelli previsti, come ad esempio, l'omicidio, la violenza, la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche ecc. L'importanza dell'art. 102, comma 1, risiede nel fatto che, per la perseguibilità di tali delitti, non è prevista alcuna condizione di procedibilità, come invece richiede il comma 2 per i delitti di tradimento ed attentato, limitandosi ad individuare la competenza a giudicare in capo alla sezione penale del Tribunale Supremo.

L'espressione "se del caso" dell'art. 102, comma 1, Cost. o è un errore dogmatico, oppure – bisogna riconoscerlo – è oggi priva di rilievo, dal momento che la riserva di "foro speciale" ricorre sempre, senza eccezione alcuna.

Essa non ha senso in nessuna delle due supposizioni perché l'unico Tribunale competente per giudicare il presidente del Governo, i Vicepresidenti e i Ministri, in un sistema come il nostro informato al principio del "foro speciale", è la sezione penale del Tribunale Supremo: il gioco dei privilegi processuali non tollererebbe, per cariche così alte, un giudice di competenza inferiore.

In questi casi, del tutto realistici e assai frequenti nella pratica, la soluzione dipenderà dalla circostanza che il membro del governo sia o meno un parlamentare, sebbene in pratica non esista alcuna differenza in ordine alla riserva di "foro speciale", essendo competente in entrambi i casi lo stesso tribunale.

A livello teorico, tuttavia, conviene mantenere tale distinzione perché il Ministro che sia pure parlamentare gode, in ragione della immunità, di un maggior privilegio rispetto ad altro Ministro privo di quella qualifica.

Pertanto si ha:

1. Perseguibilità dei delitti diversi quando il *premier* o il Ministro ricopre anche la carica di parlamentare: se è parlamentare si applica la disciplina relativa ai Deputati o ai Senatori dello Stato.

2. Perseguibilità dei delitti diversi quando il *premier* o il Ministro non ricopre la carica di parlamentare: in questo caso, mai verificatosi con riferimento al *premier* (dal 1978 tutti i presidenti del Governo sono stati dei parlamentari e così dovrebbe continuare ad essere), la unica questione che si pone è quale tribunale sia competente a giudicare. Anche in questo caso la risposta è la

stessa: competente è la sezione penale del Tribunale Supremo, come si deduce da un'interpretazione sistematica del citato art. 102. Tutti gli altri delitti, diversi da quelli sin qui analizzati e commessi dal Presidente del Governo, dai Vicepresidenti o dai Ministri potrebbero essere giudicati dal Tribunale del *Jurado*. Pensiamo, ad esempio, ad un ministro accusato di omicidio volontario. Questo prevedono gli art. 1.1, a), 1.2, a) e 2, II della legge del 1995 sul Tribunale del *Jurado*, sebbene né il Procuratore generale dello Stato, né il Tribunale Supremo così lo interpretino. Si ritiene che competente a giudicare sia, per l'appunto, il Tribunale Supremo, non il Tribunal del Jurado presso il Tribunale Supremo. Ma, vien da chiedersi, se davvero è indiscutibile il valore superiore di tale giudizio, perché mai si è istituito un Tribunale del *Jurado* presso il Tribunale Supremo?

4. I privilegi dei parlamentari

L'articolo 71, comma 1, Cost. spagnola garantisce ai Deputati ed ai Senatori la "inviolabilità" (*inviolabilidad*) per le opinioni manifestate nell'esercizio delle loro funzioni" così come la loro immunità. La dottrina ritiene che questi costituiscano casi di autentica inviolabilità ed immunità, la cui disciplina processuale penale si individua negli art. dal 750 al 756 della *Ley de enjuiciamiento criminal* e nella legge del 9 febbraio del 1912 sulla giurisdizione dei procedimenti speciali nei giudizi contro Senatori e Deputati. Legge che, bisogna aggiungere, costituisce una normativa antiquata ed in parte incostituzionale.

In entrambi i casi competente a giudicare è sempre la sezione penale del Tribunale Supremo.

L'immunità protegge i parlamentari dalla detenzione e, per poter incriminare e sottoporre a processo penale un membro del Congresso o del Senato, è necessario ottenere l'autorizzazione a procedere da parte della Camera di appartenenza (Camera dei Deputati o Senato).

La inviolabilità dei nostri Deputati e Senatori garantisce una protezione, come prevede l'art. 71 della Costituzione, per "le opinioni manifestate nell'esercizio delle loro funzioni".

La giurisprudenza costituzionale dilata la portata del termine "opinione", al punto da ricomprendervi anche i voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si pone allora il problema di determinare con esattezza quali delitti possano commettere i nostri parlamentari, la cui condotta tipica si sostanzia nell'esprimere opinioni e voti. In altre parole, si tratta di capire quali delitti si pos-

sano commettere “con l’uso della parola”.

Delimitare concettualmente quest’ambito è importante perché la inviolabilità dei parlamentari non offre protezione dinnanzi a qualsivoglia delitto commesso da un Deputato o del Senatore. Nessuno può collocarsi al di fuori della legge e tanto meno della legge penale. Di conseguenza, il diritto costituzionale, il diritto penale (come quello processuale penale) non possono essere interpretati in modo tale da condurre, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 14 Cost. spagnola), a configurare in capo ad alcuni soggetti una completa irresponsabilità per le loro azioni. L’inviolabilità, infatti, prevede la concessione di una protezione penale che tuttavia è limitata.

In dottrina si ritiene che l’inviolabilità penale copra i seguenti delitti commessi dai parlamentari:

a) Delitti di opinione: la inviolabilità penale riguarda solamente le opinioni e i voti espressi dal Deputato o dal Senatore (disciplina che costituisce un riflesso del sistema tedesco). Questa previsione coincide altresì con l’ambito della inviolabilità costituzionale, perché, secondo il nostro *Tribunal Constitucional*, tutto ciò che riguarda le prerogative parlamentari va interpretato restrittivamente, in quanto l’inviolabilità non opera con riferimento a qualsiasi condotta, anche di rilievo politico, posta in essere dal parlamentare. Secondo la dottrina costituzionalista, compito del parlamentare è di contribuire alla formazione della volontà espressa dalle Camere. Così, i parlamentari, nell’esercizio delle loro funzioni utilizzano la parola, in forma sia scritta sia orale, quando manifestano le proprie opinioni ed intervengono nei dibattiti che si tengono in seduta plenaria o nelle commissioni, o presentano emendamenti, formulano richieste, interpellanze o presentano mozioni scritte, nonché quando votano, perché nel voto si concretizza la parola usata per argomentare.

In alcuni casi il Tribunale costituzionale spagnolo ha riconosciuto la possibilità che l’inviolabilità operi anche al di fuori del contesto parlamentare. Questo accade in primo luogo quando, volendo riferire attraverso la stampa ciò che è successo in Parlamento, si raccolga l’opinione del deputato o del senatore. In tal caso non fa alcuna differenza se la notizia sia riportata dal giornalista o sia il parlamentare a riferirla direttamente all’organo di stampa.

L’inviolabilità opererebbe inoltre, in modo maggiormente discutibile, quando le opinioni siano espresse durante le conferenze stampa dei gruppi parlamentari e dei suoi massimi dirigenti, perché, nel nostro ordinamento, il gruppo parlamentare non è organo avente una propria autonoma figura. In tal senso si ritiene tuttavia che la prerogativa della inviolabilità venga concessa

quando la conferenza stampa è stata convocata formalmente dalla Camera e non direttamente dal gruppo.

Al di fuori di tali ambiti, l'attività del parlamentare non è inviolabile, neppure quando egli effettui il suo intervento in qualità di personaggio pubblico, di politico, di autorità o di funzionario pubblico. Senza dubbio, non opera neppure quando questi intervenga in qualità di privato cittadino. Ciò implica che in questi casi non sia immune e pertanto non possa sottrarsi alla perseguibilità penale per i reati commessi, in relazione ai quali, tuttavia, in quanto deputato o senatore, beneficerà pur sempre del "foro speciale", dovendo essere giudicato dinnanzi al Tribunale Supremo.

Detto in altre termini, l'invulnerabilità non copre qualsivoglia figura di reato, ma solo quelle consistenti in dichiarazioni che manifestano un giudizio o una volontà. I delitti coperti da invulnerabilità saranno quindi quelli il cui fatto tipico corrisponda a dichiarazioni di tal fatta.

L'elenco è necessariamente limitato. Vi rientrano:

1. l'ingiuria ai danni di privati cittadini o autorità (art. dal 208 al 210 e 492 e ss del Codice Penale)
2. la calunnia commessa ai danni di privati cittadini o autorità (art. da 205 a 207 e 492 e ss. del Codice penale)
3. la minaccia (art. da 169 a 171 del Codice penale)
4. la falsa accusa o denuncia (art. 456 del Codice Penale)
5. le diverse ipotesi di falsità documentali (art. da 309 a 399 del Codice penale)
6. l'usurpazione di pubbliche funzioni (art. 402 del Codice Penale)
7. la scoperta e rivelazione di segreti che concernono la vita privata (art. dal 197 al 201 del Codice Penale)
8. la distruzione di documenti (art. 413 del Codice Penale)
9. l'infedele custodia di documenti (art. 414 e ss. del Codice Penale)
10. fra i delitti di terrorismo, l'apologia o l'istigazione a commettere delitti di terrorismo (art. 578 del Codice Penale), nonché il delitto di esaltazione del terrorismo (art. 578 del Codice Penale), sebbene vi siano seri dubbi che in questi casi si tratti di indurre o incitare a commettere un delitto
11. l'apologia di genocidio nazista (art. 607.2 del Codice Penale).

I più ricorrenti, comprensibilmente, sono i delitti contro l'onore, vale a dire, l'ingiuria e la calunnia (anche quest'ultima, in Spagna, è classificata come delitto contro l'onore, anziché contro l'amministrazione della giustizia).

Per i motivi già sottolineati debbono escludersi dalla inviolabilità tutti gli altri delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, con la conseguenza che moltissimi reati (con le eccezioni che subito diremo) sono perseguibili penalmente.

In particolare, è estranea al campo della inviolabilità quella condotta che associ alla manifestazione di una opinione un altro atto, magari violento, come accade nel delitto di violenza privata (*coacciones*).

Come ultimo esempio di delitto non coperto da inviolabilità parlamentare possiamo citare l'art 410 del codice penale che sanziona il rifiuto di eseguire una sentenza giudiziale da parte del presidente di un Parlamento della Comunità Autonoma o dei membri del Consiglio (sentenza del Tribunale Supremo del 10 novembre del 2006, caso dello scioglimento da parte del parlamento basco di Sozialista Abertzaleak, Repertorio Aranzadi num. 6537).

b) Si danno poi altri delitti rispetto ai quali la Camera competente può considerare conveniente negare l'autorizzazione a procedere, concedendo l'immunità. Bisogna ricordare, infatti, che l'immunità riguarda non solo i delitti di opinione, ma anche quelli per i quali la camera competente non concesse l'autorizzazione a suo tempo richiesta dal magistrato.

Nel periodo franchista il diniego dell'autorizzazione a procedere veniva frequentemente opposto a fronte dei delitti di traffico, ma il parlamento non era eletto democraticamente e questa citazione deve essere considerata niente più che un aneddoto.

Oggi, con l'avvento della democrazia, se il Congresso dei deputati decidesse di non concedere l'autorizzazione a procedere, ad esempio, nei confronti di un deputato accusato di maltrattamenti e violenza contro le donne, l'immunità sarebbe fatta valere in modo contrario alle disposizioni costituzionali, perché nessuno è autorizzato a picchiare la propria compagna nell'esercizio delle sue funzioni. Lo stesso varrebbe se il Senato negasse l'autorizzazione nei confronti di un proprio membro accusato del delitto di traffico di influenze.

La difficoltà che qui sorge, risiede nell'individuare quale strumento di tutela effettiva possa accordarsi alla vittima di tali delitti che, in modo così aberrante, sono coperti dalla immunità penale. Oggi, l'unica strada percorribile sembra essere "il ricorso di *amparo*"² dinnanzi al Tribunale Costituzionale.

² Il *recurso de amparo* è un'azione, dotata di particolari requisiti di rapidità ed efficacia, che tutti i cittadini possono esperire dinnanzi al Tribunale Costituzionale a tutela dei propri

c) Delitti commessi dai parlamentari delle Comunità Autonome: un'ultima precisazione s'impone con riferimento al fatto che la Costituzione non prevede espressamente la inviolabilità dei parlamentari delle Comunità Autonome (sebbene questa sia prevista degli Statuti delle Comunità) e neppure la loro immunità.

Probabilmente il costituente pensava che sarebbe stato superfluo dotare ogni comunità di una propria assemblea legislativa, o forse voleva estendere a tal punto le prerogative parlamentari, o, al contrario, riteneva pacifico che i parlamentari delle comunità costituissero parte integrante del potere legislativo statale. Sia quel che sia, oggi abbiamo che:

1. tutti gli Statuti delle Comunità Autonome prevedono per i propri parlamentari un'inviolabilità in tutto simile a quella prevista dall'art. 71, comma 1, della Costituzione per Deputati e Senatori dello Stato. Così, data la similitudine, debbono ritenersi valide anche per i parlamentari delle Comunità le considerazioni sin qui fatte.

2. non tutti gli Statuti, tuttavia, prevedono una immunità con uguale contenuto ed estensione, ciò che ha indotto una parte della dottrina a sostenere che ci troviamo dinnanzi ad una semi-immunità in relazione alla quale non opererebbe il meccanismo dell'autorizzazione a procedere.

5. La palese violazione del principio costituzionale di uguaglianza

Siamo convinti che molti dei privilegi delle alte cariche, autorità e funzionari pubblici, descritti in queste pagine, così come sono regolamentate oggi nel sistema spagnolo rappresentino un *vulnus* al principio di uguaglianza processuale stabilito dall'art. 14 Cost. e, pertanto, dovrebbero essere espunti dall'ordinamento il prima possibile. Farò riferimento soltanto alla riserva di "foro speciale" per dimostrare questa conclusione perentoria, lasciando da parte le argomentazioni sostanziali che riguardano la possibile incostituzionalità di determinati casi di inviolabilità e delle numerose ipotesi di immunità.

Si può sostenere che la riserva di "foro speciale" violi l'art. 14 della Cost. per quattro ragioni, principalmente:

a) La prima è di natura dogmatica ed ha a che fare con un esagerato svilup-

diritti fondamentali di rango costituzionale, una volta esaurita le serie dei ricorsi ordinari (art. 161.1, lett. b Cost. spagnola)[N.d.T.].

po dell'immunità, soprattutto dell'immunità parlamentare. Anche nei Paesi che prevedono uno o due casi di riserva di "foro speciale", dottrina e giurisprudenza lamentano che, nella pratica, vengano oltrepassati i limiti del privilegio accordato dalla immunità, con il risultato che quest'ultima sta divenendo uno strumento per assicurare a taluni l'impunità.

Cosa penseranno quando leggono quel che succede in Spagna? Non basta che i soggetti protetti dalla immunità siano protetti da una detenzione che potrebbe in realtà celare scopi politici?

La protezione loro accordata in Spagna si spinge sino al semplice avvio di un procedimento penale, nonché ad un qualsiasi atto processuale in grado di procurare un minimo turbamento all'esercizio delle loro funzioni. Tale protezione finisce così per spingersi ben oltre alla reale necessità di tutelare le responsabilità connesse con l'attività di politici e funzionari: vi rientrano, indifferentemente, la querela, la detenzione, gli atti di indagine preliminare, l'assegnazione della competenza al tribunale più elevato in grado, la convocazione di riunioni parlamentari o di gruppo segrete per decidere circa le autorizzazioni, le modalità di rendere deposizioni nel processo, la custodia cautelare, il modo di formulare accusa o *procesamiento*³ e, infine, il proscioglimento predibattimentale "nel merito"⁴. E ciò non solo con riferimento ai delitti, ma anche in caso di contravvenzioni.

Inoltre, in Spagna, i giudici continuano a godere del sistema della riserva

³ Nel processo penale spagnolo, il *procesamiento* è un'ordinanza di imputazione formale attraverso la quale il giudice decide sulla imputazione di uno o più delitti nei confronti di una persona ed in virtù della quale, in pratica, si conclude la fase di preparazione dell'istruttoria. Tale ordinanza è prevista soltanto con riferimento ai processi penali per i delitti più gravi (quelli puniti con una pena detentiva superiore ai 9 anni) ed in tal caso costituisce un atto necessario e prodromico alla fase del giudizio. Il *procesamiento* non implica necessariamente la colpevolezza dell'imputato, ma esige che il giudice che lo dispone nutra un serio convincimento sulla fondatezza delle accuse. [N.d.T.].

⁴ La figura del *sobreseimiento libre* non coincide perfettamente né con l'istituto dell'archiviazione né con quello del proscioglimento predibattimentale proprio del processo penale italiano. Anche il processo penale spagnolo può terminare senza che vi sia necessità di celebrare un giudizio, qualora manchi un requisito essenziale perché possa aprirsi questa fase o perché la causa possa continuare. Infatti, a differenza del proscioglimento predibattimentale, il *sobreseimiento libre* può essere definito come quella decisione giudiziaria (si tratta di un'ordinanza e non di una sentenza) che pone fine al processo pronunciandosi nel merito, dopo che si sia conclusa la fase preliminare del processo, ma prima che sia dichiarato aperto il dibattimento. Il *sobreseimiento libre* equivale a una sentenza assolutoria, ha efficacia di giudicato e viene pronunciata sul presupposto dell'impossibilità di sostenere l'accusa perché il fatto non è punibile o perché l'imputato non l'ha commesso. [N.d.T.].

del “foro speciale”, anche quando sono collocati in pensione, mentre il processo a loro carico si sta ancora svolgendo. Cosa, a mio avviso, inammissibile ed espressione di un censurabile corporativismo. L’immunità rende coloro che ne beneficiano, al contempo, giudici e parte dei propri atti, sicché non vi può essere un controllo *a posteriori* su di essi.

b) La seconda ragione ha natura politica e trae la sua origine dalla mancanza di fiducia nei tribunali, da parte di coloro che ricoprono i gradi più alti del potere dello Stato (ma nemmeno troppo alti, perché in Spagna sono soggetti alla riserva di “foro speciale” persino gli appartenenti alla polizia locale).

Bisogna inoltre ricordare che molte personalità non immuni godono tuttavia della riserva di “foro speciale”.

Indubbiamente, il fatto che le alte cariche, autorità e funzionari pubblici siano protetti da tale riserva trova giustificazione nell’opportunità di evitare che il processo a loro carico sia istruito da un magistrato giovane ed inesperto, fresco di nomina, magari in un piccolo tribunale e che, tuttavia, è il giudice naturale precostituito per legge, dotato della competenza per materia, territorio e funzionale prevista dall’art. 24, comma 2 Cost. spagnola. Inoltre, occorre evitare che a emettere la sentenza di merito sia un qualsivoglia tribunale di provincia, senza dubbio competente, ma del quale sono ignote le motivazioni che i membri potrebbero nutrire contro tali personalità.

No, tutti debbono essere giudicati dal Tribunale Supremo ed alcuni dal Tribunale superiore di giustizia della Comunità Autonoma di appartenenza. In breve, nessuna persona influente vuole per sé quel sistema di giustizia che ha contribuito a costruire per la gente comune.

Non è forse questo un *vulnus* al principio di uguaglianza processuale? La cosa peggiore è constatare come non manchino i teorici pronti a difendere un simile, criticabile sistema. Si maschera la verità dei fatti quando si afferma che la protezione offerta dal “foro speciale” sia tesa non già a tutelare le persone *uti singuli*, bensì le istituzioni da esse rappresentate, che non potrebbero funzionare senza il loro contributo di valore tanto elevato quanto socialmente importante. Queste stesse hanno stabilito un divieto di rinuncia al foro speciale (cioè alla immunità), che non trova riscontro in alcuna norma di legge, e la cui possibile spiegazione risiede nella necessità che tutti si uniformino ad una tale previsione, a fronte del fatto che, tale rinuncia, costituisce l’unica possibilità di conservare ciò che rimane del decoro, finché non cambi l’assetto istituzionale.

c) La terza ragione è di natura giuridica, dato che con la riserva di “foro speciale” si attribuisce competenza a certi tribunali che, altrimenti, non vedrebbero nemmeno giustificata la propria esistenza come organi giurisdizionali. Se il giudizio a carico delle alte cariche, di autorità e funzionari pubblici delle Comunità Autonome, non spettasse alla Sezione Civile o Penale del Tribunale superiore di giustizia delle Comunità Autonome, questi organi giurisdizionali (17 in tutto il Paese) non avrebbero ragione di operare. La riserva di “foro speciale”, serve dunque a creare posti di lavoro.

Con riferimento al Tribunale Supremo, la vasta competenza a conoscere dei delitti commessi dai privilegiati ai quali è assicurata la riserva in esame, distoglie il Tribunale dai suoi alti compiti, come quello di assicurare l’uniformità della giurisprudenza, cosa impossibile da perseguire nei giudizi di unica istanza. Giustificare il foro speciale facendo leva sull’art. 14 del Patto internazionale dei diritti civili e Politici del 1966 significa ignorare il motivo per il quale nacque, nella Francia rivoluzionaria, la Corte di cassazione e le ragioni che giustificano nei tempi moderni l’esistenza di un tribunale supremo.

d) La quarta ragione, infine, è puramente pragmatica. Essa ruota intorno ai benefici, anche di natura istituzionale ed interistituzionale, ai quali si ritiene possa portare la riserva di “foro speciale”. Benefici che consisterebbero nell’evitare inutili conflitti nel seno delle istituzioni presso le quali operano i titolari del privilegio.

Quando un gran numero di alte cariche, autorità e funzionari pubblici sono protetti dalla riserva di “foro speciale”, come succede in Spagna, coloro che ne sono favoriti pensano a svolgere i loro compiti in modo libero, perché il controllo giornaliero del loro lavoro praticamente non esiste. Così, essi compaiono davanti al Tribunale supremo per un atto svolto nell’esercizio delle loro funzioni, a condizione che il fatto punibile assuma connotazioni di particolare chiarezza e rilevanza; cosa questa che permette ai beneficiari del privilegio di svolgere il proprio lavoro nell’indipendenza e nella garanzia del normale funzionamento della istituzione.

Conseguentemente, tali soggetti svolgono i propri compiti con un senso di stupefacente autostima e di fiducia in se stessi, che li fa sentire davvero importanti; e si sa che i grandi non soffrono i quotidiani problemi che assillano la gente comune.

Sul piano simbolico la ripercussione del fenomeno è enorme, al punto che fra gli spagnoli si è diffusa e consolidata l’idea che un’autorità pubblica è importante proprio perché soggetta alla riserva di “foro speciale”; si pensa per-

ciò che appartenga al gradino più basso dell'organizzazione pubblica chi, viceversa, non gode di tale beneficio.

Per tale motivo vi sono anche tante tipologie di riserva legate alla professione, al di là della sfera politica. Che spiegazione dare, altrimenti, del fatto che in Spagna godono di tale riserva anche i giudici di primo grado, titolari e supplenti, cui sono confidate funzioni di straordinaria importanza dal punto di vista sociale? Dobbiamo accontentarci di queste scarse considerazioni? Se così fosse, tutti i giudici, supplenti o no, nordamericani, inglesi, tedeschi, italiani, francesi e portoghesi, per concentrarci sui paesi che maggiormente interessano la dottrina spagnola, dovrebbero godere di tale privilegio. Invece così non è, salvo un particolare caso in Germania, che peraltro non realizza un vero e proprio foro speciale, dal momento che la sanzione prevista può costare al giudice il pane e non il carcere.

La pratica degli *aforamientos* costituisce una burla per il sistema di giustizia spagnolo: è evidente che non si vuole applicare al potente il trattamento previsto per la gente comune.

Questi rilievi non vanno considerati irreali, esagerati o frutto di posizioni insostenibili, né, tanto meno, possono essere tacciati di radicalismo o di estremismo.

Il diritto comparato dimostra che è possibile limitare i casi di “foro speciale” *ratione officii*, ad uno, massimo a due casi: al Capo dello Stato, nei casi sopra elencati, e al Presidente del Governo ed a nessun altro. Certo è che per realizzare questo proposito, in Spagna, sarebbe necessario modificare la Costituzione. E quand'anche una tale riforma non si facesse e ci si limitasse a sopprimere tutte le riserve che la Costituzione non prevede, il risultato sarebbe che la riserva di foro speciale resterebbe in vigore solo in favore di tre tipi di soggetti istituzionali: il Presidente del Governo, i Ministri del Governo, e i parlamentari dello Stato (Deputati e Senatori), complessivamente 600 persone. Non uno in più. Senza bisogno di riformare la Costituzione, già si farebbe un grande progresso. Eppure resteremmo distanti dalle regole vigenti in altre democrazie occidentali.

Perché è possibile che in USA non vi sia un solo caso di riserva di “foro speciale”? A cosa si deve il fatto che in Germania nemmeno il *Bundespräsident* gode di un foro speciale? Come mai, in Spagna, siamo arrivati a prevedere un privilegio per centinaia di migliaia di persone?

Se ci riflettiamo seriamente dobbiamo ammettere che, nei paesi con i quali siamo soliti compararci, le istituzioni pubbliche, anche le più elevate, funzionano perfettamente senza “foro speciale”. Questo perché un privilegio simile

è considerato inaccettabile dalle loro costituzioni politiche improntate (come la nostra, del resto) al principio di uguaglianza: un principio non solo riconosciuto, in astratto, quale valore supremo dell'ordinamento giuridico, ma concretamente attuato nelle relazioni fra individuo e autorità. Cosa che noi spagnoli non vogliamo, non sappiamo o non possiamo fare.

Per questo le riserve di "foro speciale", salvo quelle espressamente previste nella Costituzione spagnola, sono illegittime, tutte, senza eccezioni. Però, spingendoci oltre, potremmo riformare anche la Costituzione e lasciare sopravvivere le sole riserve previste per il Re (con le necessarie sfumature) e per il Presidente del Governo, quest'ultima senza necessità di alcuna ulteriore precisazione. Esercitare senza intralci la carica di Capo di Stato e di *premier* sono ragioni solide per giustificare questa protezione.

La deplorabile situazione spagnola deve cambiare il prima possibile, nel rispetto del vero significato del principio di uguaglianza processuale, in senso più democratico e progressista di quanto oggi accada. L'esempio tedesco, stupefacente nella sua semplicità, è assolutamente valido per mostrare le conseguenze pratiche che ci si deve aspettare da una regolamentazione coerente col principio di eguaglianza. A meno che optare per una diversa soluzione non comporti il rischio di un'autentica destabilizzazione democratica.

Se non si giungerà a un cambiamento, la sensazione che i cittadini spagnoli hanno, cioè che nel loro paese il potere sia associato all'impunità, e che il principio di uguaglianza, se esiste, si applica alle persone insignificanti, crescerà al punto da indurre il convincimento generalizzato che lo Stato di diritto versi, per tale motivo, in serio pericolo.

Nota bibliografica

Per un'analisi approfondita dei temi qui brevemente illustrati e una lista completa degli autori che se ne sono occupati si rinvia a J.L. GÓMEZ COLOMER - I. ESPARZA LEIBAR, *Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2009.

In particolare, possono essere consultati i seguenti testi:

1. Dottrina costituzionale, amministrativa ed internazionale:

A.M. ABELLÁN-GARCÍA GONZÁLEZ, *El estatuto de los parlamentarios y los derechos fundamentales*, Ed. Tecnos, Madrid 1992.

- M. ALBA NAVARRO, *Prerrogativas parlamentarias y Jurisprudencia constitucional*, Cuadernos y Debates - Serie Minor, núm. 9, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1996.
- P. BIGLINO CAMPOS, *La inviolabilidad de la persona del Rey y el refrendo de sus actos*, en Fernando SÁINZ MORENO (Coord.), "La Monarquía Parlamentaria (Título II de la Constitución)", Ed. Congreso de los Diputados, Madrid 2001, págs. 201 y ss.
- J.M. BRETAL VÁZQUEZ, *Notas sobre la inmunidad parlamentaria*, Revista Española de Derecho Constitucional 1985, núm., 15, págs. 205 y ss.
- R. CARNERERO CASTILLA, *La inmunidad de jurisdicción penal de los Jefes de Estado extranjeros*, Ed. Iustel, Madrid 2007.
- A. CARRO MARTÍNEZ, *La inmunidad parlamentaria*, Revista de Derecho Político 1981, núm 9, págs. 95 y ss.
- M. CAVERO GÓMEZ, *La inmunidad de los diputados del Parlamento europeo*, Revista de las Cortes Generales 1990, núm. 20, págs. 7 y ss.
- M.F. CLAVERO ARÉVALO, *Derechos fundamentales y prerrogativas parlamentarias*, en SEBASTIÁN MARTÍN-RETORTILLO (coord.), "Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría", Ed.Civitas, Madrid 1991, t. III, págs. 2113 y ss.
- A. COUCEIRO TOVAR, *Responsabilidad criminal, Ministerio Fiscal y Antejjuicio*, Foro Gallego, año 1994, núm., 187, págs. 7 a 37.
- L.M. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, *La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno*, Cuadernos y Debates - Serie Minor, núm. 2, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1996.
- A. FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, *La inmunidad parlamentaria en la actualidad*, Revista de Estudios Políticos 1977, núm. 215, págs. 207 y ss.
- IDEM, *Del intento de ampliar el ámbito material de la inmunidad parlamentaria a determinados procedimientos civiles*, Revista Española de Derecho Constitucional 1984, núm. 12, págs. 9 y ss.
- IDEM, *Origen histórico de la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria*, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid 1986, núm. monográfico 10, págs. 175 y ss.
- IDEM, *Artículo 71. Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias*, en O. ALZAGA VILLAA-MIL (Dir.), "Comentarios a las Leyes Políticas. Constitución española de 1978", Edersa, Madrid 1989, vol. VI, págs. 305 a 385.
- P. FERNÁNDEZ-VIAGAS BARTOLOMÉ, *La inviolabilidad e inmunidad de los Diputados y Senadores. La crisis de los privilegios parlamentarios*, Ed. Civitas, Madrid 1990.

- IDEM, *La extensión de la inviolabilidad parlamentaria*, Revista General del Derecho 1986, págs. 1197 y ss.
- E. GARCÍA, *Inmunidad parlamentaria y Estado de partidos*, Ed. Tecnos, Madrid 1989.
- E. GARCÍA DE ENTERRÍA, *La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo* (3ª ed.), Ed. Civitas, Madrid 1983.
- R. GARCÍA MAHAMUT, *La responsabilidad penal de los miembros del gobierno en la Constitución*, Ed. Tecnos, Madrid 1999.
- J. GARCÍA MORILLO, *Contenido, finalidad constitucional y control de la inmunidad parlamentaria*, en Cuadernos y Debates, núm. 46 dedicado a “Inmunidad parlamentaria y Jurisprudencia constitucional”, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1994, págs. 73 y ss.
- M. GARCÍA-PELAYO, *El “status” del Tribunal Constitucional*, Revista Española de Derecho Constitucional 1981, núm. 1, págs. 11 y ss.
- M. GERPE LANDÍN, *La inmunidad parlamentaria y la doctrina del Tribunal Constitucional*, Revista Jurídica de Cataluña 1994, núm. 1, págs. 115 y ss.
- J. GONZÁLEZ PÉREZ, *El control jurisdiccional de los actos del Jefe del Estado*, en Sebastián Martín-Retortillo (coord.), “Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría”, Ed. Civitas, Madrid 1991, t. III, págs. 1989 y ss.
- A. JUANES PECES, *El privilegio del fuero*, en “Actualidad Jurídica Aranzadi”, año X, n° 441, págs. 1 a 5.
- E. LINDE PANIAGUA, *Artículo 66. Las Cortes Generales*, en O. ALZAGA VILLAAMIL (dir.), “Comentarios a la Constitución española de 1978”, Cortes Generales - Ederesa, Madrid 1998, t. VI, págs. 96 y ss.
- M.I. MARTÍN DE LLANO, *Inmunidad parlamentaria versus igualdad ciudadana*, Teoría y Realidad Constitucional (UNED) 2006, núm. 18, págs. 321 y ss.
- L. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, *El “amplio margen de libertad” en el uso de los privilegios parlamentarios y su incidencia sobre los derechos fundamentales*, Revista Española de Derecho Constitucional 1984, núm. 11, págs. 321 y ss.
- IDEM, *Inmunidad parlamentaria y separación de poderes*, en Cuadernos y Debates, núm. 46 dedicado a “Inmunidad parlamentaria y Jurisprudencia constitucional”, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1994, págs. 9 y ss.
- L. MARTÍNEZ ELIPE, *Reflexiones sobre la inviolabilidad, inmunidad y aforamiento*, Revista de las Cortes Generales 2002, núm. 55, págs. 29 y ss.
- M. MARTÍNEZ SOSPEDRA, *La inmunidad parlamentaria en Derecho español*, Ed. Universidad, Valencia 1996.

- J.M. MORALES ARROYO, *La determinación del período de vigencia del estatuto de diputados y senadores*, Revista de las Cortes Generales 1990, núm. 19, págs. 43 y ss.
- P.L. MURILLO DE LA CUEVA, *Las garantías de los miembros del Parlamento Vasco*, Revista de Estudios Políticos 1985, núms. 46-47, págs. 237 y ss.
- A. OBREGÓN GARCÍA, *La responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno: análisis del artículo 102 de la Constitución española*, Ed. Civitas, Madrid 1996.
- J.L. PEÑARANDA RAMOS, *Artículo 71. La dimensión actual de las prerrogativas parlamentarias*, en O. ALZAGA VILLAAMIL (dir.), "Comentarios a la Constitución española de 1978", Edersa, Madrid 1998, t. VI, págs. 322 y ss.
- R. PUNSET BLANCO, *Sobre la extensión del ámbito personal de las prerrogativas parlamentarias*, Revista Española de Derecho Constitucional 1981, núm. 3, págs. 93 y ss.
- IDEM, *Inviolabilidad e inmunidad de los parlamentarios de las Comunidades Autónomas*, Revista de las Cortes Generales 1984, núm. 3, págs. 123 y ss.
- A. REINOSO Y REINO, *Notas sobre la inmunidad parlamentaria*, Boletín de información del Ministerio de Justicia 1978, núm. 1121, págs. 3 a 7.
- SENÉN HERNÁNDEZ, *Inviolabilidad e inmunidad en el Parlamento europeo*, Revista de las Cortes Generales 1986, núm. 9, págs. 319 y ss.
- J. SUAY RINCÓN, *El principio de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, en Sebastián Martín-Retortillo (coord.), "Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría", Ed. Civitas, Madrid 1991, t. III, págs. 837 y ss.

2. Dottrina penale:

- E. DE URBANO CASTRILLO, *Inviolabilidad parlamentaria y Derecho Penal*, Actualidad Jurídica Aranzadi", AÑO XVII, n° 720, págs. 1 a 6.
- J.M. GÓMEZ BENÍTEZ, *La inviolabilidad y la inmunidad parlamentarias*, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid 1982, núm. 64, págs. 25 y ss.
- J.L. GONZÁLEZ CUSSAC - M. CUERDA ARNAU, *Aproximación al Derecho penal parlamentario: Inviolabilidades*, Cuadernos de Derecho Público 1997, núm. 1, págs. 101 y ss.
- H. HORMAZÁBAL MALARÉE, *La inmunidad del Jefe de Estado*, en M. GARCÍA ARÁN - D. LÓPEZ GARRIDO (coords.), "Crimen internacional y jurisdicción universal (el caso Pinochet)", Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2002, págs. 163 y ss.

- M. LÓPEZ GIL, *Las prerrogativas parlamentarias en el ordenamiento jurídico español*, Actualidad Penal 2000, núm. 5, págs. 91 y ss.
- J.M. PERIS RIERA, *Prerrogativas parlamentarias y Parlamentos Autónomos*, Ed. Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, Valencia 1988.
- L. PORTERO GARCÍA, *Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias*, Ed. Universidad, Málaga 1979.
- IDEM, *La responsabilidad del Jefe del Estado*, Revista General del Derecho 1982, núms. 448-449, págs. 4 y ss.
- L. RODRÍGUEZ RAMOS, *Inviolabilidad e inmunidad de los parlamentarios*, en M. COBO DEL ROSAL (dir.), "Comentarios a la legislación penal", vol. I (Derecho Penal y Constitución), Edersa, Madrid 1982, págs. 289 y ss.
- IDEM, *Inviolabilidad e inmunidad de los parlamentarios*, en "Estudios en honor al Prof. O. Pérez Vitoria", Ed. Bosch, Barcelona 1983, t. II, págs. 843 y ss.
- F. SOTO NIETO, *La responsabilidad penal de los Jueces y Magistrados*, Revista Jurídica española La Ley 1987, núm 1627, págs. 927 y ss.

3. Dottrina processuale:

- A. CALDERÓN CEREZO, *El proceso penal contra aforados*, en F. GUTIÉRREZ-ALVIZ Y CONRADI (Dir.), "Propuestas para una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal", Revista del Poder Judicial, Número especial XIX, Ed. Consejo General del Poder Judicial, Madrid 2006, págs. 461 a 495.
- A. DEL MORAL GARCÍA, *Comentarios a los arts. 750 a 756 LECRIM*, en C. CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dir.), "Enjuiciamiento Criminal", Ed. Trivium, Madrid 1998, t. II, págs. 2663 y ss.
- V. FAIRÉN GUILLÉN, *Norma constitucional, inculpación, procesamiento, suplicatorios (la Constitución como norma procesal)*, Cuadernos de Política Criminal 1994, núm. 52, págs. 45 y ss.
- J. FLORS MATÍES, *La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Constitución, composición, competencia y especialidades procesales*, en "Revista Valenciana d'Estudis Autònoms" 1997, num. 18, págs. 185 y ss.
- V. GIMENO SENDRA - C. CONDE-PUMPIDO TOURÓN - J. GARBERÍ LLOBREGAT, *Los procesos penales*, Ed. Bosch, Barcelona 2000, t., VI, págs. 1 y ss.
- J.L. GÓMEZ COLOMER, *Altos funcionarios y protección procesal penal (un intento de aclaración)*, en "Estudios Jurídicos Ministerio Fiscal", Ed. Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, Madrid 1998, págs. 327 a 345.

- A. JUANES PECES, *El privilegio del fuero*, AJA de 1 de junio de 2000, págs. 1 y ss.
- R. LACUEVA BERTOLACCI, *La imputación de jueces, magistrados y fiscales por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo*, Noticias Jurídicas (revista electrónica), octubre 2002.
- M. LÓPEZ GIL, *Las prerrogativas parlamentarias en el ordenamiento jurídico español*, Actualidad Penal 2000, núm. 5, págs. 91 y ss.
- J.M. LUZÓN CUESTA, *Instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los Fiscales del Tribunal Supremo*, Actualidad Jurídica Aranzadi 1992, núm. 42, págs. 1 y ss.
- M.J. MAGALDI PATERNOSTRO, *Procedimientos especiales y actuación de oficio del juez: Análisis del procedimiento especial para el enjuiciamiento de diputados y senadores*, en A. DE PREGO DE OLIVER TOLÍVAR (Dir.), "Proceso penal y actuación de oficio de jueces y tribunales", Cuadernos de Derecho Judicial, Ed. CGPJ, Madrid 1995, págs. 355 y ss.
- M. MARCHENA GÓMEZ, *Procesos penales contra aforados*, en J. SAAVEDRA RUIZ (Dir.), "Cuestiones de Derecho Procesal Penal", Cuadernos de Derecho Judicial, Ed. CGPJ, Madrid 1994, págs. 405 y ss.
- J.A. MARTÍN PALLÍN, *Momento procesal para pedir el suplicatorio en las causas contra Diputados y Senadores (Comentario al auto del Tribunal Supremo, Sala 20 de 7 de noviembre de 1991)*, Actualidad Jurídica Aranzadi 1991, núm. 29, págs. 1 y ss.
- J. MONTERO AROCA, *Los privilegios en el proceso penal*, en F. GUTIÉRREZ-ALVIZ CONRADI (Coord.), "La criminalidad organizada ante la Justicia", Ed. Universidad, Sevilla 1996, págs. 107 y ss.
- IDEM, *La reforma de las Salas de lo Civil y Penal*, Poder Judicial 1991, núm. 24, págs. 103 y ss.
- R. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, *Inviolabilidad e inmunidad de Diputados y Senadores. Especial consideración del suplicatorio y del momento para solicitarlo*, Actualidad Jurídica Aranzadi 1997, núm. 317, págs. 1 y ss.
- P. SAAVEDRA GALLO, *Privilegios personales de carácter jurisdiccional y procesal en materia penal*, Revista Universitaria de Derecho Procesal 1987, núm. 0, págs. 57 y ss.
- F.C. SAINZ DE ROBLES, *Los presupuestos procesales privilegiados (Sentencia del TC 189/1989 de 13 de noviembre)*, Tapia 1989, núm. 49, págs. 4 y ss.
- A. SÁIZ ARNÁIZ, *Aforamiento y doble grado de jurisdicción*, Revista Parlamento y Constitución 2001, núm. 5, págs. 71 y ss.
- J.F. VALLS GUMBAU, *Las competencias penales de los Tribunales Superiores de Justicia*, Poder Judicial 1989, núm. 13, págs. 57 y ss.

- C. VIANA BALLESTER, *La inviolabilidad de los magistrados del Tribunal Constitucional. A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 22 de enero de 2004*, Revista de Derecho y Proceso Penal 2004, núm. 12, págs. 235 y ss.